



COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI LATINA

17
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi :Economico-Finanziario

N° 277
DATA
05.07.2011

OGGETTO: Servizio Tributi-Patrimonio. Rilascio Concessione per occupazione Sala delle Cerimonie, in data 29.07.2011, per celebrazione matrimonio civile dei sigg. De Bonis Pietro e Tomei Sonia.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Masci, di nomina della rag. Rachele Mastrantoni di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 16.06.2011 prot.n. 10121, dai sigg. Pietro De Bonis nato a Priverno il 19.07.1975 ed ivi residente in via Regina Margherita, 26 e Tomei Sonia nata a Latina il 15.01.1979 e residente a Maenza, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione della Sala delle Cerimonie, in data 29.07.2011, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, per la celebrazione ufficiale del matrimonio civile stabilita alle ore 18.30, tra i sigg. Pietro De Bonis e Tomei Sonia.

Visto il versamento di €. 150,00 eseguito in data 13.06.2011 dal sig. Pietro De Bonis in favore del Comune di Priverno quale tariffa stabilita per la celebrazione dei matrimoni civili;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 27/06/1996, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva disciplinato l'uso delle palestre, impianti sportivi e sale comunali;

Vista la Delib.C.C.n. 63/2003, con cui si disciplinavano le celebrazioni dei matrimoni in strutture comunali con relative tariffe per rimborso spese;

Vista la Deliberazione G.C. n.118/2006 con cui veniva disciplinato l'aggiornamento delle tariffe per le celebrazioni matrimoni;

Visto il Dec.Legs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

Ai sigg. Pietro De Bonis e Tomei Sonia, di occupare la Sala delle Cerimonie, in data 29.07.2011 dalle ore 17,30 alle ore 19,30 per la celebrazione del matrimonio civile predetto, stabilito alle ore 18,30, previo pagamento della somma di €. 150,00 quale tariffa stabilita per la celebrazione dei matrimoni civili nella Deliberazione G.C. n. 118/2006, a condizione che venga salvaguardata la pulizia dei locali;

Inoltre i medesimi si assumono la responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati alla struttura, beni mobili e suppellettili ivi esistenti, oppure a persone, causati dai presenti per l'occasione, non dovrà permettere l'accesso ai locali ad un numero superiore a **99** persone, contemporaneamente .

Il concessionario ha l'obbligo di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il locale comunale in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento,

vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare la sala in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o locali comunali nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio Comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **05/07/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **5/7/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale

Priverno lì **5/7/2011**

Il Responsabile del dipartimento

Rag Rachele Mastrantoni